Sent. n. 865/2026 pubbl. il 09/11/2026
Cron. n. : 23562/2026
Rep. n. 870/2026 del 09/11/2026

n. 915-1/2026 Ruolo P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in Camera di Consiglio in data **05.11.2026** nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.
dott.ssa Elisa Trotta	Giudice

udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria,

nel procedimento n. 915-1/2026 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promossa da

CRISTINA CHIOLERIO (C.F. CHLCST76D46F205R), nata in data 06.04.1976 a Milano (MI) e residente a Trezzo Sull'Adda (MI) in Via Emilio Brasca n.79 Scala C int. 2, rappresentata e difesa dall'avv. LISA MARIA GASPARINI (C.F. GSPLMR94C51I531L) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via A. Volta n. 42 –Zanè (VI) come da procura in atti

-ricorrente in proprio-

Gestore della Crisi: avv. CLAUDIA DUCOLI - OCC SEGRETARIATO SOCIALE PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA – SEDE DI NERVIANO (MI)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di CRISTINA CHIOLERIO (C.F. CHLCST76D46F205R)

premesso che
con ricorso depositato in data 29.06.2026 CRISTINA CHIOLERIO chiedeva l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della stessa;
con provvedimento collegiale del 02.07.2026 (comunicato in data 15.07.2026) veniva assegnato termine a parte ricorrente per deposito di nota, nonché per integrazione della relazione del Gestore in merito con specifico riferimento all'origine del debito vero l'Erario e alle ragioni del mancato utilizzo di strumenti atti a ridurre tale indebitamento (e segnatamente tramite rottamazioni-definizioni agevolate) o le ragioni dell'eventuale intervenuta decadenza da piani di rientro, ove accordati;
in data 27.07.2026 con separati depositi parte ricorrente e Gestore provvedevano al deposito delle integrazioni richieste;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co 2 e co. 3 CCII, atteso che: la parte ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali in Trezzo Sull'Adda (MI), ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;

Firmato Da: GIANI LUCA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 385c73cdb6ca6dc4 - Firmato Da: LUISA VASILE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33bc5fbfddf25ca7bc188d73a11a

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII e risultano depositate le integrazioni richieste per una più compiuta ricostruzione del passivo;
rilevato che:
-la ricorrente svolge attività di lavoratrice dipendente, assunta dal giugno del 2016 con contratto a tempo indeterminato presso il Consorzio Di Bonifica Est Ticino – Villore e risulta proprietaria di un'autovettura Lancia Y del 2017;
-come si evince dalla relazione del Gestore il reddito medio nell'anno 2024 risulta pari a euro 2.155,08, a euro 2.134,91 nell'anno 2023 e a euro 1.922,25 nell'anno 2022 con retribuzione indicata in circa euro 2.160,00 netto mensile, attualmente gravato da pignoramenti a favore di Ader e di Fire Spa.
- il nucleo familiare risulterebbe composto dalla ricorrente e dal compagno, che concorre alle spese mensili;
-il passivo viene indicato nell'atto introduttivo, nella relazione del Gestore e nelle successive integrazioni in euro 154.631,11, derivante principalmente dalla sottoscrizione di fideiussione in favore della società CAMBIO srl, fallita nel 2018 e costituita dall'ex coniuge;
-l'attivo è costituito da polizza assicurativa e dal reddito prospettico derivante dall'attività di svolta dalla ricorrente comprensivo di tredicesima. Nella relazione dell'OCC viene individuata la somma di circa euro 730,00 da destinarsi mese per mese alla Procedura, oltre integrale versamento della tredicesima oltre alla previsione (riservato ogni ulteriore verifica di dettaglio in sede di PdL) di incasso di polizza assicurativa.
L'apporto mensile da destinarsi ai creditori deve, quindi, essere quantificato, in via provvisoria, in euro 730,00 al mese, quale differenza tra le entrate e le uscite mensili.
Considerato, infatti, che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi, allo stato per la sussistenza degli attivi/entrate sopra individuate, rimesso al Liquidatore ogni ulteriore approfondimento in sede di deposito di richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024;
deve, pertanto, concludersi per la sussistenza di concrete utilità destinabili al soddisfacimento dei creditori e a copertura dei costi di Procedura.
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art 6 co1 lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
valutato che, giusto il dispositivo dell'art. 270 co 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato quale liquidatore l'avv. CLAUDIA DUCOLI, che ha redatto la relazione a corredo del ricorso;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la liquidazione controllata del patrimonio di **CRISTINA CHIOLERIO** (C.F. CHLCST76D46F205R), nata in data 06.04.1976 a Milano (MI) e residente in Via Emilio Brasca n. 79 Scala C int. 2 a Trezzo Sull'Adda (MI),
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
nomina liquidatore l'avv. CLAUDIA DUCOLI - SEGRETARIATO SOCIALE - OCC PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA – SEDE DI NERVIANO (MI);
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al

Firmato Da: GIANI LUCA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 385c73cdb6ca6dc4 - Firmato Da: LUISA VASILE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33bc5fbfddf25ca7bc188d73a11a

Sent. n. 865/2026 pubbl. il 09/11/2026
Cron. n. : 23562/2026
Rep. n. 870/2026 del 09/11/2026

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice per il differimento della liquidazione dell'automezzo al termine della liquidazione;
prevedendo che la liquidazione della vettura avvenga al termine della Procedura, così da consentirne *medio tempore* l'utilizzo per le esigenze di lavoro e di vita;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore disponendo *medio tempore* che venga destinato ai creditori l'importo mensile indicato nella relazione a corredo del ricorso, come in narrativa (euro 730,00 al mese);
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
DICHIARA inopponibile nei confronti della presente il pignoramento del quinto dello stipendio in favore di Fire SPV srl e il pignoramento di un decimo in favore di Ader;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione della domanda di cui all'art. 270 co 2 lett. d) CCII ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai dell'art. 273 CCII;
- provveda una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi del patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura dalla procedura ai sensi dell'art 276 CCII;

Firmato Da: GIANI LUCA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 385c73cdb6ca6dc4 - Firmato Da: LUISA VASILE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33bc5fbfddf25ca7bc188d73a11a

Sent. n. 865/2026 pubbl. il 09/11/2026
Cron. n. : 23562/2026
Rep. n. 870/2026 del 09/11/2026

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota della pensione:

I trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso (euro 730) quale quota mensile di reddito che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II comunichi senza ritardo al datore di lavoro: (i) che il Tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni eventuale trattenuta a titolo di precedente pignoramento; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore, impregiudicata la facoltà per il giudice delegato di confermare o rideterminare tale importo ex art. 268 comma 4 lett. b);

III chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi reddituali astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

-dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore-OCC.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 05.11.2026.

Il giudice rel. ed est.
dott. Luca Giani

il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile

Firmato Da: GIANI LUCA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 385c73cdb6ca6dc4 - Firmato Da: LUISA VASILE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33bc5fbfddf25ca7bc188d73a11a